

24626-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 197/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GERARDO SABEONE
ANGELO CAPUTO
PAOLA BORRELLI
DANIELA BIFULCO
ELENA CARUSILLO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1220/2022
UP - 09/05/2022
R.G.N. 28208/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

... ha proposto da:

avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per le parti civili, l'Avv. _____, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; per l'imputata, ammessa al gratuito patrocinio, l'Avv. _____

_____ ha depositato una memoria, chiedendo la liquidazione dei compensi maturati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 09/04/2019, il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava _____ responsabile del reato di abbandono di minori (per aver abbandonato i figli minori allontanandosi dall'abitazione in orario notturno) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante della qualifica di genitore, la condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 10 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Investita dall'impugnazione dell'imputata, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata in data 25/02/2021, ha applicato le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante e ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione _____ attraverso il difensore Avv. _____ articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione. La Corte di appello non valutato l'offensività del fatto, alla luce del tempo (qualche ora) dell'allontanamento da casa, il fatto che i figli furono trovati nelle vicinanze, in condizioni di serenità, laddove, quando l'imputata uscì di casa, i bambini dormivano ed erano in ottimo stato di salute. Quanto all'elemento soggettivo, l'imputata non voleva esporre a pericoli i minori, confidando sull'*id quod plerumque accidit* delle abitudini dei figli.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto gli elementi fattuali caratterizzanti la condotta fanno emergere la non gravità del fatto.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per le parti civili, l'Avv. _____ ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando nota spese; per la ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, l'Avv. _____ ha prodotto memoria chiesto la liquidazione dei compensi maturati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure da esso articolate risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. In ogni caso, il primo motivo è inammissibile. Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, la Corte distrettuale ha rilevato come i due figli dell'imputata - di tre e quattro anni - furono lasciati da soli a casa in piena notte, senza alcuna sorveglianza, tanto che uscirono di casa e vagarono per strada alla ricerca della madre finché furono visti da una passante che avvertì la polizia. Osserva inoltre il giudice di appello che, per la loro tenerissima età, i due bambini non erano in grado di provvedere alle loro esigenze durante l'assenza della madre, protrattasi per almeno tre ore, trovandosi a notevole distanza dall'abitazione. Il ricorso reitera argomenti valutati dal giudice di appello e disattesi con motivazione in linea con i dati probatori e idonea a dar conto, all'evidenza, della sussumibilità del fatto nel paradigma punitivo di cui all'art. 591 cod. pen. Analoghi rilievi valgono per l'elemento psicologico, ravvisandosi il dolo del reato *de quo* nella consapevolezza dell'abbandono dei minori, a nulla rilevando l'affidamento (in realtà, l'auspicio) che i bambini non si sarebbero svegliati.

3. Del pari inammissibile è il secondo motivo, avendo evidenziato la sentenza impugnata il carattere tutt'altro che lieve dell'esposizione a pericolo dei bambini, in considerazione della loro tenerissima età, delle circostanze temporali, spaziali e logistiche in cui si verificò la condotta di abbandono; elementi, questi, idonei, nel percorso motivazionale della sentenza impugnata esente da cadute di consequenzialità logico-argomentativa, a dar conto del grave pericolo corso dai minori, laddove meramente reiterative - e prive di un reale confronto critico con la motivazione della decisione impugnata - sono le deduzioni della ricorrente.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Quanto al regolamento delle spese sostenute dalle parti nel presente giudizio di legittimità, mette conto rilevare che sia l'imputata, sia le parti civili

risultano ammesse al patrocinio dello Stato. In relazione a detta ipotesi, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'erario, precisando altresì che il difensore della parte civile potrà ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, Rv. 279839). La minore età delle persone offese impone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 09/05/2022.

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo



Il Presidente

Gerardo Sabeone

